

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-1976 del 15/04/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 e smi - D.G.R. n. 1795/2016 - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2117 del 15/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno quindici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 e smi - D.G.R. n. 1795/2016 – **ENOMONDO SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE –

### LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, Enomondo Srl avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi presentata da Enomondo Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 27/11/2025 (ns. PG/2025/210621), riguardante la produzione di fertilizzante PFC3(A), ovvero "Ammendante organico" ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1009;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 23/12/2025 con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 23/01/2026 (ns. PG/2026/14201), così come integrata a titolo volontario in data 26/01/2026 (ns. PG/2026/14151), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA inoltre in data 13/02/2026 (ns. PG/2026/27944) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna a riscontro della richiesta avanzata da questo Servizio con nota ns. PG/2026/15239 del 27/01/2026, da cui emergeva la mancata chiara definizione del processo dei rifiuti in entrata e dell'EoW ottenuto, compreso il momento della cessazione della qualifica di rifiuto;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica, come comunicato al gestore in data 13/02/2026 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2026/28165);

VISTA la richiesta di proroga avanzata dal gestore in data 20/02/2026 per la presentazione delle osservazioni (ns. PG/2026/32990), concessa con nota ns. PG/2026/33345;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento del motivo ostativo comunicato con nota ns. PG/2026/28165 del 13/02/2026 presentate dal gestore in data 16/03/2026 (ns. PG/2026/48466);

ACQUISITA in data 31/03/2026 (ns. PG/2026/58701) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti, a riscontro della richiesta avanzata da questo Servizio con nota ns. PG/2026/50305, da cui emerge il superamento del motivo ostativo comunicato, impartendo specifiche prescrizioni. Da tale relazione tecnica inoltre, emerge, tra l'altro, che per quanto concerne la trattazione relativa ai rifiuti trattati in ingresso pari a 29.000 t/anno, che corrisponde alla capacità massima di trattamento sulla base delle aree a disposizione, lo schema di flusso presentato non risulta pertinente alla modifica non sostanziale presentata, in quanto tratta anche la produzione di ACV già disciplinato nell'AIA vigente e non oggetto di modifica nella presente istanza;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'attività di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio) di rifiuti non pericolosi (R3) nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2025/94430 del 22/05/2025).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. Di accogliere la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
2. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
  - Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 16/03/2026 aggiornata come da punto 5 del paragrafo D1);
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **Enomondo srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393), per l'installazione IPPC di gestione di rifiuti non pericolosi (di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
  - 3.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo le relative informazioni riportate nel **paragrafo A2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con le seguenti:

#### **A2) Informazioni sull'impianto e autorizzazioni sostituite**

[...omissis...]

2. **D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte Seconda, Allegato VIII, punto 5.3.b1** - "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.*

152/2006 e smi:1) trattamento biologico". Alle operazioni di recupero R3 mediante compostaggio per la produzione degli ammendanti ACM, ACF, ACFA, PFC3(A) sono ammessi rifiuti non pericolosi fino ad un quantitativo annuo massimo pari a 130.000 t/anno, di cui al massimo 60.000 t/anno conferiti da terzi e per la restante parte costituiti da fanghi provenienti dalla digestione anaerobica svolta nell'adiacente installazione Caviro Extra spa (EER 020705) destinati alla produzione di ACF e ACFA;

[...omissis...]

Attività di recupero		[...omissis...]	STATO DI PROGETTO	
R3	Attività IPPC 5.3.b1 – produzione di ACM/ ACF/ ACFA impianti di compostaggio	[...omissis...]	Attività IPPC 5.3.b1 – produzione di ACM/ ACF/ ACFA/ PFC3(A)	130.000 t/a di cui al massimo 60.000 t/a conferiti da terzi e per la restante parte fanghi provenienti dalla digestione anaerobica di Caviro Extra Spa (EER 020705) per la produzione di ACF/ACFA

[...omissis...]

- 3.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, è da considerare la produzione di fertilizzante PFC3(A), ovvero "Ammendante organico" ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1009;
- 3.c) Il Piano di Adeguamento e Miglioramento degli impianti riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con le seguenti prescrizioni:

**D1) PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO E SUA CRONOLOGIA**

[...omissis...]

5. Presentare, **entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento di AIA, la planimetria 3D Planimetria\_AIA\_Stoccaggi\_MP\_e\_rifiuti rev06 del 16/03/2026 aggiornata con le indicazioni delle andane per la produzione di PFC3(A) in area B4.

- 3.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate modificando il **paragrafo D2.8.2) Rifiuti trattati dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi come segue:

**D2.8.2) Rifiuti trattati**

**Aspetti generali**

[...omissis...]

2. **D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte Seconda, Allegato VIII, punto 5.3.b1** - "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e

smi:1) trattamento biologico".Alle operazioni di recupero R3 mediante compostaggio per la produzione degli ammendanti ACM, ACF, ACFA, PFC3(A) sono ammessi rifiuti non pericolosi fino ad un quantitativo annuo massimo pari a **130.000 t/anno**,di cui al massimo **60.000 t/anno** conferiti da terzi e per la restante parte costituiti da fanghi provenienti dalla digestione anaerobica svolta nell'adiacente installazione Caviro Extra spa (EER 020705) destinati alla produzione di ACF e ACFA;

[...omissis...]

### **Prescrizioni**

[...omissis...]

#### **4. Attività di trattamento di rifiuti non pericolosi destinati al recupero (R3) per la produzione di ammendante organico (PFC3(A)), cessando la qualifica di rifiuto. Devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

4.a) il **quantitativo massimo annuo** di rifiuti non pericolosi ammessi al trattamento è pari a **29.000 t/anno**, **quota parte delle 60.000 t/anno di rifiuti provenienti da terzi** di cui al precedente punto 2.a).

I rifiuti non pericolosi per i quali è ammesso il trattamento sono esclusivamente i seguenti:

<b>Codici EER</b>	<b>Descrizione dei rifiuti</b>
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

4.b) nell'omologa definita per il rifiuto EER 200201 dedicato alla produzione di PFC3(A) devono essere esplicitati i requisiti previsti dal Regolamento UE 1009/2019 al fine di verificare quanto previsto nell'Allegato II e al paragrafo CMC3 (compost) all'Allegato II Parte II del Regolamento ("rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte");

4.c) il Gestore deve avere un Sistema di Gestione (SG) nel quale deve essere riportata la conformità ai criteri di processo del Regolamento UE 1009/2019;

4.d) i rifiuti per cui è ammesso il trattamento devono essere depositati in area dedicata nel piazzale M2, individuata nella planimetria Allegato 3D depositi e stoccaggi (area pavimentata dotata di rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche, convogliate a trattamento al depuratore aziendale di Caviro Extra Spa);

4.e) le attività di triturazione e vagliatura devono essere svolte all'interno di un capannone chiuso denominato P4;


4.f) i flussi derivanti da tali attività (triturazione e vagliatura), aventi diversa destinazione in funzione della pezzatura, possono essere solo i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Dimensione (mm)</b>	<b>Destinazione</b>
Frazione fine	0 - 20	Fasi successive di fermentazione e curing
Cippato selezionato	20 - 200	Strutturante per la produzione di ACM/ACF/ACFA
Sopravaglio	> 200	Ricircolato nell'impianto per essere riprocessato

4.g) la frazione fine deve essere detenuta in area dedicata nel piazzale B4,

individuata nella planimetria Allegato 3D depositi e stoccaggi (aree pavimentate dotate di rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche, convogliate a trattamento al depuratore aziendale di Caviro Extra SpA), per le fasi successive di fermentazione, durante la quale vengono effettuati periodici rivoltamenti (ogni 15/20 giorni circa), e di curing, per una durata totale di 90 giorni;

- 4.h) nel caso in cui il materiale al termine della fase di curing non risulti conforme ai requisiti qualitativi del profilo analitico del Regolamento UE 2019/1009 (controllo di processo), il materiale può rimanere stoccato solo nel piazzale B4 per essere riprocessato per ulteriori 90 giorni. Tale operazione deve essere idoneamente registrata. Nel caso in cui il materiale al termine degli ulteriori 90 giorni della fase di curing non risulti conforme ai requisiti qualitativi del profilo analitico del Regolamento UE 2019/1009 (controllo di processo), esso deve essere gestito come rifiuto;
- 4.i) terminata la fase di curing, il materiale deve essere sottoposto a vagliatura meccanica finale (vibrovaglio con maglia 6 mm o 9 mm) all'interno del capannone chiuso denominato P4;
- 4.j) l'utilizzo del vaglio Triflex e del vibrovaglio (0-6/6-20 mm e 0-9/9-20 mm) presenti nel capannone P4 dovranno essere destinati esclusivamente al processo di produzione del PFC3(A). La gestione dei flussi dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nello schema planimetrico riportato di seguito:



4.k) i flussi derivanti da tali attività (vagliatura finale), aventi diversa destinazione in funzione della pezzatura, possono essere solo i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Dimensione (mm)</b>	<b>Destinazione</b>
Frazione fine	0 - 6 oppure 0 - 9	Produzione di PFC3(A) (EoW) ai sensi e con le caratteristiche di cui all' <b>Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1009</b>
Sopravaglio	6 - 20 oppure 9 - 20	Strutturante per la produzione di ACM/ACF/ACFA

4.l) la frazione fine deve essere depositata nell'area dedicata nel fabbricato P4;

4.m) l'area in cui viene depositata la frazione fine dopo la vagliatura finale dovrà essere chiaramente suddivisa, distinguendo il deposito del materiale ancora rifiuto da caratterizzare secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1009 dal deposito di EoW PFC3(A) dopo la caratterizzazione;

4.n) al fine della cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di PFC3(A) dovranno essere rispettate le seguenti specifiche previste dal Regolamento (UE) 2019/1009 ed in particolare:

- ai sensi di quanto previsto dall'**Allegato I del Regolamento 1009/2019**:
  - l'ammendante organico PFC3(A) deve essere composto da materiali per il 95% di origine esclusivamente biologica;
  - i contaminanti presenti nei PFC3(A) non possono superare i valori limite seguenti:

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato I Parte II - PFC3(A)</b>		
Cadmio	≤ 2 mg/kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Cromo esavalente	≤ 2 mg/kg s.s.	UNI 10780:1998 App. B.4.7 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Mercurio	≤ 1 mg/kg s.s.	ANPA 15.3.4.2 Man 3 2001 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Nichel	≤ 50 mg/kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Piombo	≤ 120 mg/kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Arsenico inorganico	≤ 40 mg/kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato I Parte II - PFC3(A)</b>		
Rame	≤ 300 mg/kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Zinco	≤ 800 mg/Kg s.s.	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: mg/kg s.s.)
Salmonella spp.	Assente in 25 g o 25 ml	APAT-20-2003 (unità di misura: UFC)
Escherichia coli o Enterococcaceae	≤ 1.000 in 1 g o 1 ml	CEN_TR_15214-2006 (unità di misura: UFC)

- l'ammendante organico PFC3(A) deve contenere almeno il 20% di materia secca;
- il tenore di carbonio organico (C<sub>org</sub>) deve essere di almeno il 7,5% in massa;

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato I Parte II - PFC3(A)</b>		
Residuo secco a 105 °C sulla massa	≥ 20 % s.s.	ANPA 5 Man 3 2001 (unità di misura: % s.s.)
Carbonio organico (come C <sub>org</sub> ) sulla massa	≥ 7,5 % s.s.	UNI 10780:1998 App. E (unità di misura: % s.s.)

- ai sensi di quanto previsto dall'Allegato II del Regolamento 1009/2019:
  - nel caso della produzione di PFC3(A), la categoria di materiali costituenti CMC individuata è la CMC3 (compost) e deve rispettare le prescrizioni presenti nella Parte II per la categoria sopra individuata. Il gestore individua come unica categoria di materiale in entrata quella ricadente nella lettera a) ovvero i "rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte";
  - le operazioni di compostaggio devono essere effettuate presso l'impianto garantendo che le linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata di cui al punto 1 del capitolo CMC 3 (compost) di cui all'Allegato II Parte II del Regolamento, siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui al punto 1 del capitolo CMC 3 (compost) (punto 2 del capitolo CMC 3 (compost) lettera a)); inoltre devono essere evitati i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio (punto 2 del capitolo CMC 3 (compost) lettera b));
  - ai fini della garanzia dell'efficacia del processo, il processo di compostaggio deve avere una durata totale di 90 giorni, costituita da una fase di fermentazione durante la quale si ha l'igienizzazione della massa che avviene a 70° C per almeno 3 giorni e successivamente

una fase di curing durante la quale il prodotto si stabilizza. A tal fine, come previsto dal Regolamento, durante il processo di compostaggio, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a 70 °C o più per almeno 3 giorni. Di tale attività per il lotto di produzione deve essere tenuta idonea documentazione di monitoraggio (ad esempio registro dedicato, etc.);

- tutte le parti del lotto (andana) devono essere regolarmente e accuratamente mosse e girate; il gestore individua in 15/20 giorni la frequenza di rivoltamento di ogni andana;
- il compost non deve contenere più di:

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato II Parte II - CMC 3</b>		
<p><b>IPA 16</b> Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.</p>	<p>≤ 6 mg/Kg s.s.</p>	<p>EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018 (unità di misura: mg/kg s.s.)</p>
<p>Materia secca di impurità macroscopiche in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica (frazione ≥ 2 mm)</p>	<p>≤ 3 g/Kg s.s.</p>	<p>ANPA 4 Man 3 2001 (unità di misura: g/kg s.s.)</p>
<p>Plastica (frazione ≥ 2 mm) (compresa nel valore limite massimo di materia secca di impurità macroscopiche in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica (frazione ≥ 2 mm))</p>	<p>dal 16 luglio 2026: ≤ 2,5 g/Kg s.s. Entro il 16 luglio 2029 il valore limite 2,5 g/Kg s.s. per quanto riguarda la plastica di dimensioni superiori a 2 mm deve essere sottoposto a nuova valutazione per tenere conto dei progressi realizzati nella RD di rifiuti organici.</p>	<p>ANPA 4 Man 3 2001 (unità di misura: g/kg s.s.)</p>
<p>Materia secca della somma delle impurità macroscopiche (vetro, metallo e plastica)</p>	<p>≤ 5 g/Kg s.s.</p>	<p>ANPA 4 Man 3 2001 (unità di misura: g/kg s.s.)</p>

- il gestore ha identificato come criterio di stabilità il controllo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, il tasso di assorbimento dell'ossigeno, individuando il seguente parametro con relativo valore limite:

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato II Parte II - CMC 3</b>		
Tasso di assorbimento ossigeno [OUR]	≤ 25 mmol O <sub>2</sub> /kg di materia organica/h	UNI EN 16087-1:2020 (unità di misura: mmol O <sub>2</sub> /kg di materia organica/ h)

- ai sensi di quanto previsto dall'Allegato III del Regolamento 1009/2019 (prescrizioni su etichettatura per PFC3(A)):

- il tenore di materia secca espresso in percentuale sulla massa va dichiarato;

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato III Parte II - PFC3(A)</b>		
Residuo secco a 105 °C sulla massa	≥ 20 % s.s. (vedi Allegato I)	ANPA 5 Man 3 2001 (unità di misura: % s.s.)

- i nutrienti quali N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O vanno dichiarati se superiori allo 0,5 % sulla massa;

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato III Parte II - PFC3(A)</b>		
Anidride fosforica (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	-	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: % s.s.)
Ossido di potassio (K <sub>2</sub> O)	-	UNI EN 13650:2002 + UNI EN ISO 11885:2009 (unità di misura: % s.s.)
Azoto totale (come N)	-	UNI 10780:1998 App. J (unità di misura: % s.s.)

- i seguenti parametri devono essere sempre dichiarati:

<b>Parametri</b>	<b>Limiti</b>	<b>Metodica analitica</b>
<b>Allegato III Parte II - PFC3(A)</b>		
pH	-	EPA 9045D 2004 (unità di misura: unità pH)
Conducibilità elettrica (mS/m)	-	UNI 10780:1998 App. D (unità di misura: mS/m)
Carbonio organico (come C <sub>org</sub> ) sulla massa	≥ 7,5 % s.s. (vedi Allegato I)	UNI 10780:1998 App. E (unità di misura: % s.s.)
Azoto organico (N <sub>org</sub> ) in % sulla massa	-	UNI 10780:1998 App. J (unità di misura: % s.s.)
Carbonio organico (C <sub>org</sub> )/Azoto totale(N)	-	calcolo

- ai sensi dell'Allegato IV del Regolamento 1009/2019:
  - il gestore è tenuto ad adottare le procedure di valutazione della conformità a quanto prescritto nella Parte II dell'Allegato IV al prodotto PFC3(A) in funzione della CMC3 individuata. Nel caso di specie (produzione PFC3(A)) si applica come garanzia di qualità del processo di produzione quanto previsto al Modulo D1. Il gestore dovrà garantire, attraverso specifica documentazione tecnica predisposta, il rispetto di quanto previsto al Modulo D1 per i tutti i punti da 1 al punto 10. Tale documentazione dovrà essere mantenuta a disposizione degli organi accertatori per almeno 5 anni;
  - il gestore in particolare è tenuto ad applicare una verifica dei requisiti qualitativi per una produzione di PCF3(A) in funzione dell'input annuale; dovranno quindi essere condotti esami e prove da effettuarsi almeno con la frequenza minima stabilita dal decreto stesso previsto all'Allegato IV - Modulo D1 punto 5.1.3.1. per CMC3. Tenuto conto che l'input all'impianto è di 29.000 t/anno, la frequenza minima di prelievo di campioni del materiale in uscita è 4 campioni/anno;

- 4.o) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 2019/1009, il materiale ritenuto conforme ai criteri indicati nel medesimo decreto, cessa di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità così come previsto al punto 7.2 del Modulo D1 Parte II dell'Allegato IV. PFC è categoria funzionale del prodotto fertilizzante dell'UE; il prodotto PFC3 appartiene ai prodotti fertilizzanti dell'UE in virtù della sua funzione dichiarata; a tale fine il gestore richiede la produzione di PFC3(A) ovvero alla categoria funzionale "Ammendante organico";
- 4.p) la responsabilità della conformità dell'EoW resta sempre in capo al gestore, indipendentemente da chi esegue le analisi e ne conduce le relative valutazioni;
- 4.q) nel caso in cui l'esito della caratterizzazione analitica al fine dell'ottenimento del prodotto PFC3(A) non confermasse i requisiti del Regolamento, l'intero lotto è da intendersi rifiuto da smaltire come tale;
- 4.r) ai fini della tracciabilità, il gestore è tenuto a mantenere un apposito Registro EoW, dedicato alla produzione dell'ammendante PFC3(A), che consenta di mettere in corrispondenza ciascun lotto prodotto con i rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero, oltre alla dichiarazione di conformità, così come definito all'interno del Sistema di Gestione (rif. Allegato IV Parte II - Modulo D1 (CMC3));
- 4.s) ogni lotto di produzione deve avere un numero progressivo e anno di riferimento. Il lotto destinato alla vagliatura finale ha dimensioni pari a 1.450 t (andana di dimensioni di circa 50 m x 12 m x 4 m = 2400 m<sup>3</sup>, peso specifico PFC3(A) = 0,6 t/m<sup>3</sup>);
- 4.t) per quanto non espressamente indicato, deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/1009.

[...omissis...]

### **Monitoraggio**

Di tutte le attività di recupero dei rifiuti svolte internamente fra le varie unità tecniche afferenti alla medesima ragione sociale va dato riscontro all'interno del report annuale come previsto al paragrafo D2.3 precedente.

*Lo stato delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere periodicamente verificato. I rifiuti non pericolosi in ingresso destinati a:*

- *recupero energetico mediante coincenerimento (R1) negli impianti per la produzione di energia;*
- *recupero (R3) negli impianti di compostaggio al chiuso per la produzione di ammendante compostato misto (ACM), ammendante compostato con fanghi (ACF) e ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare (ACFA);*
- *recupero (R3) per la produzione di ammendante compostato verde (ACV) e biomassa combustibile, in funzione della pezzatura ottenuta a seguito di trito-vagliatura;*
- *recupero (R3) per la produzione di ammendante (PFC3(A));*

*devono essere gestiti in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali individuate dalle BAT.*

*La loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo i criteri del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.*

*La raccolta, movimentazione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti gestite nell'installazione è regolamentata internamente da apposite istruzioni operative e specifica procedura "Gestione rifiuti" facente parte del Sistema di Gestione Ambientale aziendale.*

*Tutti i rifiuti in entrata e in uscita vengono pesati e sono accompagnati da formulario opportunamente compilato, il quale viene registrato dagli addetti dell'ufficio pesa negli appositi registri di carico/scarico.*

*Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso, per i rifiuti speciali non pericolosi destinati agli impianti di compostaggio per la produzione di ACM, ACF, ACFA, alla centrale termoelettrica, alla produzione di biomassa combustibile cessando la qualifica di rifiuto e all'impianto di compostaggio per la produzione di ACV e PFC3(A) a seguito di trito-vagliatura, il produttore/detentore è obbligato a compilare l'omologa preventiva di caratterizzazione secondo apposito modulo, allegando ove necessario certificato di analisi di classificazione del rifiuto, per l'evidenza della non pericolosità del medesimo.*

*Tale omologa viene rinnovata ogni volta vari sostanzialmente il ciclo che ha generato il rifiuto, cui sarà accompagnato un nuovo certificato di analisi.*

*[...omissis...]*

4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAE e ST di Ravenna;
5. Di stabilire che, per l'esercizio delle operazioni di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio) di rifiuti non pericolosi (R3), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto. Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente. Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
8. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**